



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione quarta civile

Il giudice Andrea Giovanni Melani,
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3*;
letta la domanda presentata da Consuelo Serenella Più;
letti i documenti in atti;
letta la relazione della dottoressa Daniela Pea, nominata quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;
letta l'integrazione assertiva e documentale del 1° maggio 2021;
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14-ter l. n. 3/2012;
dovendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento della ricorrente e della sua famiglia *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012*, tenuto conto dei limiti discendenti dall'esclusione dalla liquidazione del patrimonio sovraindebitato dei crediti impignorabili *ex art. 545 c.p.c. [14-ter, co. 6, lett. a), l. n. 3/2012]*;
ritenuto pertanto che la previsione *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012* consenta al giudice di escludere dalla liquidazione un importo maggiore rispetto a quello stabilito in applicazione dei criteri di cui all'art. 545 c.p.c., ove ricorrono particolari ragioni inerenti alle condizioni personali del ricorrente ovvero dei componenti della sua famiglia (cfr. art. 46, co. 2, l.f.);
rilevato che nella specie la ricorrente, giusta indicazione del professionista, percepisce un reddito netto mensile medio da stipendio di circa euro 1.057,67 (p. 11 rel.);
rilevato il concorso di più crediti aventi cause diverse tra loro (art. 545, c. 5, c.p.c.), quali debiti verso l'Agenzia delle entrate ed I.N.P.S., debiti bancari, debiti di funzionamento relativi all'attività di impresa in precedenza svolta;
rilevato che la ricorrente ha indicato come spese per il sostentamento *ex art. 9, co. 2, l. n. 3/2012* l'importo mensile complessivo di euro 1.503,33;
rilevato che le spese sono in parte coperte dalle ulteriori entrate mensili di euro 168,00 a titolo di assegno familiare e di euro 516,00 a titolo di indennità di accompagnamento (p. 11 rel.);
rilevato che, secondo i calcoli della professionista, la somma media mensile che residua alla ricorrente è di euro 238,33 (p. 11 rel.);
rilevato che la ricorrente ha chiesto di destinare alla soddisfazione dei creditori la somma di euro 100,00 mensili per il periodo di anni cinque, poi rettificata nella somma di euro 220,00 mensili con la nota del 1° maggio 2021;
ritenuto che, tenuto conto delle condizioni familiari, della situazione economica in cui versa la ricorrente, del contributo del padre alle spese di mantenimento del figlio, l'entità del reddito mensile da destinare alla procedura sia determinata in euro 220,00, come indicato dalla ricorrente, di modo che la differenza costituisca il reddito riservato al mantenimento della ricorrente e del nucleo familiare;



si rammenta che l'entità così determinata è suscettibile di revisione in caso di sopravvenute circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa, ivi compreso il venire meno del concorso simultaneo di crediti aventi causa diversa;

ritenuto che la durata della procedura vada determinata in cinque anni, come richiesto dalla ricorrente, in quanto, da un lato, l'art. 14-*quinquies*, co. 4, l. n. 3/2012 prevede la durata minima della procedura, sicché il sovrindebitato può diversamente articolarla a seconda delle esigenze sottese alla completa esecuzione del programma di liquidazione, e, dall'altro lato, la durata non è nella disponibilità dei creditori, i quali, se pregiudicati, potranno fare valere le loro ragioni, impugnando questo decreto ovvero prendendo opportune iniziative nel corso della procedura; si osserva infine che la relazione della professionista ha preso in esame le attività disponibili per il periodo di cinque anni (p. 12 rel.), sicché questo provvedimento ha di mira la proposta quinquennale;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, co. 8, l. n. 3/2012;

p.q.m.

letto e applicato l'art.14-*quinquies* l. 27 gennaio 2012, n. 3,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Consuelo Serenella Più (c.f. PIUCLS81C57A052G), nata ad Aquì Terme (AL), il 12 marzo 1981 e residente in Ospitaletto (BS), vicolo Conventino, n. 6/A, per la durata di cinque anni alle condizioni indicate in ricorso;
- 2) nomina liquidatore la dottoressa Daniela Pea, con studio in Brescia, corso Garibaldi, n. 16, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- 6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito Ilcaso.it, entro quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
- 8) ai sensi dell'art. 14-*ter*, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di



cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);

9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-*octies*, co. 4);
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-*novies*, co. 1);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-*novies*, co. 2);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-*novies*, co. 3);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-*novies*, co. 3);
- richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);
- richiesta di chiusura della procedura (art. 14-*novies*, co. 5);

10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.

Si comunichi alla ricorrente e alla liquidatrice e si pubblichi sul sito del Tribunale ordinario di Brescia, nell'area denominata "Crisi da sovraindebitamento".

Brescia, li 3 maggio 2021

Il giudice
Andrea Giovanni Melani

